



**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN  
ATTUAZIONE DELL'ART. 113 "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" DEL  
D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. 19 APRILE  
2017, N. 56**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 23/5/2019

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 03/06/2020

In vigore dal 05/07/2020



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTUAZIONE  
DELL'ART. 113 "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" DEL D.LGS. N. 50/2016, COME  
MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 23/5/2019

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 3/6/2020

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche in attuazione dell'art. 113 "incentivi per funzioni tecniche" del [D.Lgs. n. 50/2016](#), come modificato dall'art. 76 del [D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con [D.Lgs. n. 50/2016](#) e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del [D.Lgs. 56 del 2017](#), viene menzionato come "Codice".

## Sommario

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione .....	4
Art. 2 Costituzione e accantonamento del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e per l'innovazione. ....	5
Art. 3 Individuazione del gruppo di lavoro.....	7
Art. 3 bis Cronoprogramma delle attività .....	8
Art. 4 Ripartizione dell'incentivo. ....	8
Art. 5 Incentivi per attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante per conto di altri enti o società.....	9
Art. 6 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo.....	10
Art. 7 Fondo per l'innovazione.....	10
Art. 8 Penalità per errori e ritardi.....	11
Art. 9 Liquidazione dell'incentivo. ....	12
Art. 10 Controllo di regolarità amministrativa e contabile.....	12
Art. 11 Informazione e confronto.....	13
Art. 12 Entrata in vigore .....	13
Art. 13 Disposizioni Finali e Transitorie .....	13

## Art. 1 Oggetto e campo di applicazione.

Il presente regolamento disciplina, i criteri e le modalità di quantificazione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante per le attività di:

- programmazione della spesa per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione, espletamento e controllo delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero certificazione di regolare esecuzione nonché collaudo statico nel caso di lavori o nel caso di servizi e forniture verifica di conformità.

Per ogni contratto di lavori, beneficiano dell'incentivazione:

- il responsabile del procedimento;
- il tecnico che, in qualità di incaricato formale dell'attività di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal Codice, assume la responsabilità dell'attività di verifica del progetto, firmando i relativi documenti;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati e ispettori di cantiere incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della certificazione di regolare esecuzione;
- i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dei lavori alla loro contabilizzazione e al collaudo.
- il personale amministrativo della Stazione Unica Appaltante del comune incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.

Per ogni contratto relativo alla fornitura di beni o servizi, beneficiano dell'incentivazione:

- il responsabile del procedimento;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione dell'esecuzione, firmando i relativi documenti ed elaborati;
- il tecnico incaricato delle operazioni di verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione;
- i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della direzione dell'esecuzione o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dell'esecuzione alla contabilizzazione e al collaudo.

Il personale amministrativo della Stazione Unica Appaltante del comune incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.

## Art. 2 Costituzione e accantonamento del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e per l'innovazione.

1. Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 113 del Codice, per la corresponsione dell'incentivo è costituito, a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori servizi e forniture, uno specifico fondo.

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e delle eventuali opere in economia, I.V.A. esclusa, senza che in detto calcolo si considerino eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali dovuti, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è quantificato in fase di progettazione e inserito nel quadro economico.

L'impegno di spesa è assunto, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro, fornitura o servizio con atto del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre e responsabile del relativo centro di costo.

2. Detto importo confluisce in detto fondo nella quota dell'80% ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità di cui all'art. 4 tra i soggetti nello stesso indicati. La restante quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. Per i lavori, come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del Codice, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale.

Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:

l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici. Lo svolgimento di una procedura di gara

L'importo del lavoro superiore a 40.000 euro

Per i lavori di importo inferiore a 100.000,00 (centomilavirgolazero) Euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Tale percentuale da applicare è determinata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, con la seguente formula:  $P = (K + Z) / 2$ ,

dove P è la percentuale risultante

dove K è il coefficiente, inversamente proporzionale, rapportato all'entità (ammontare a base di gara) secondo la seguente tabella:

IMPORTO fino alla cui concorrenza si applica l'aliquota		COEFFICIENTE
importo inferiore a 5 milioni di Euro	<b>K=</b>	2,00
pari a 5 milioni di Euro e inferiore a 10 milioni di Euro		.....1,70
pari 10 milioni di Euro e inferiore a 20 milioni di Euro		.....1,50
pari o superiore a 20 milioni di Euro		.....1,20

mentre Z è il coefficiente, direttamente proporzionale, rapportato alla complessità ed è correlato ai seguenti fattori, suddivisi in quattro gruppi principali:

- vincoli storico-ambientali, vincoli architettonici, vincoli idrogeologici, vincoli derivanti dal superamento delle barriere architettoniche/accessibilità;
- vincoli conseguenti al rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, antincendio e acustiche; • strutture complesse, impianti tecnologici, opere speciali, risoluzione interferenze complesse;
- espropri, acquisizioni bonarie, concessioni demaniali, procedure approvative complesse.

Z vale 0,4 se sono assenti tutti i fattori di complessità; 0,8 se è presente uno dei quattro gruppi 1,2 se sono presenti due dei quattro gruppi; 1,6 se sono presenti tre dei quattro i gruppi; 2,00 se sono presenti tutti e quattro i gruppi. Per l'accertamento della presenza di un gruppo è sufficiente l'esistenza di un solo fattore di complessità.

L'esistenza dei suddetti fattori di complessità è individuata ed adeguatamente motivata dal R.U.P. Qualora il R.U.P. non rivesta qualifica dirigenziale, è attestata dal Direttore o dal Dirigente responsabile della struttura di riferimento.

4. Per le **forniture** e i **servizi**, come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera ss) del Codice, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale.

Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:

l'inserimento dell'intervento nella programmazione annuale dei servizi e delle forniture. Lo svolgimento di una procedura di gara

L'importo del servizio o della fornitura superiore a 40.000 euro

la nomina da parte del Rup del direttore dell'esecuzione.

Tale percentuale da applicare è determinata per gli importi pari o inferiori a 500mila Euro con la seguente formula  $P = 2 * Z$ ;

dove Z è il coefficiente binario (0,1) direttamente correlato alla presenza o assenza di fattori di complessità.

Tale percentuale da applicare è invece determinata per gli importi superiori a 500mila Euro in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, con la seguente formula:

$$P = (K + Z) / 2;$$

dove P è la percentuale risultante

dove K è il coefficiente inversamente proporzionale che rappresenta l'entità (ammontare a base di gara) secondo la seguente tabella:

IMPORTO fino alla cui concorrenza si applica l'aliquota		COEFFICIENTE
importo superiore a 40.000 euro e inferiore o pari a 500mila euro	K=	2,00
superiore a 500mila euro e fino a 5 milioni di Euro		.....1,50
superiore a 5 milioni di euro		.....1,20

mentre Z è il coefficiente, direttamente proporzionale, rapportato alla complessità ed è correlato ai seguenti fattori, suddivisi in quattro gruppi principali:

- appalti particolarmente complessi sotto il profilo merceologico e/o tecnologico per quanto concerne la natura delle forniture o del servizio;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- appalti caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi innovativi;
- appalti caratterizzati dalla necessità di elevate prestazioni.

Z vale 0,4 se sono assenti tutti i fattori di complessità; 0,8 se è presente uno dei quattro gruppi 1,2 se sono presenti due dei quattro gruppi; 1,6 se sono presenti tre dei quattro i gruppi; 2,00 se sono presenti tutti e quattro i gruppi.. Per l'accertamento della presenza di un gruppo è sufficiente l'esistenza di un solo fattore di complessità.

L'esistenza dei suddetti fattori di complessità è individuata ed adeguatamente motivata dal R.U.P. e, qualora il R.U.P. non rivesta qualifica dirigenziale, è attestata dal Direttore o dal Dirigente responsabile della struttura di riferimento.

Il valore della somma da destinare al fondo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro da realizzare per le percentuali di cui ai commi 2 e 3.

Nel caso di appalti misti si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto. Sia per servizi e forniture che per lavori il coefficiente K incide nel calcolo per aliquote in base alle soglie individuate.

### Art. 3 Individuazione del gruppo di lavoro.

Il responsabile di struttura, con riferimento a ogni singolo intervento o commessa, determina, con proprio provvedimento, l'affidamento delle attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e garantendo un'opportuna rotazione del personale.

Il provvedimento, che individua i componenti del gruppo di lavoro, può essere adottato fino al momento della stipula del contratto del relativo appalto e può essere perfezionato fino al momento della redazione del collaudo.

Tale provvedimento deve indicare:

□l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura e il relativo programma di finanziamento;

□l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo determinato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;

□il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

□le aliquote da destinare al gruppo di lavoro.

Il documento è sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e in tal modo ciascuno assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

La liquidazione dell'incentivo avviene con le modalità descritte dal successivo art. 6 del presente regolamento.

L'avvio del procedimento di attribuzione dell'incentivo è comunicato con apposito avviso sulla Intranet del Comune di Genova.

### Art. 3 bis Cronoprogramma delle attività

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a lavori o opere pubbliche, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta comunale, è corredato da un cronoprogramma relativo ai livelli successivi di progettazione, alle fasi della procedura di gara per l'assegnazione dell'esecuzione delle stesse, alle tempistiche di esecuzione dei lavori, fino al rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi.

L'attribuzione dell'incentivo ai dipendenti interessati è subordinata alla positiva verifica del rispetto del citato cronoprogramma, tenuto anche conto di eventuali ritardi derivanti da cause di forza maggiore non imputabili ai dipendenti.

### Art. 4 Ripartizione dell'incentivo.

Le somme destinate a incentivo, determinate secondo quanto disposto dall'art. 2, sono ripartite nelle varie fasi del processo di lavoro e tra le diverse figure professionali secondo le seguenti tabelle.

"Tabella per lavori".

FASI	%	soggetti	
Programmazione della spesa e studi prefattibilità	8,00	Ufficio programmazione	
Funzioni del Responsabile Unico del procedimento	14,00 + 3,00 Qualora il RUP assommi altre funzioni max 8,00%	Rup e collaboratori (Max 14%)	Verificatore (Max 3%)
preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti	6,00	Stazione Unica Appaltante – Direzione Sistemi Informativi - Ragioneria	
Ufficio Direzione lavori (Uff. alta sorveglianza)	46,00 (23)	Direttore lavori Alto sorvegliante	Direttori operativi e ispettori di cantiere
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	10,00	Coordinatore della sicurezza	

Fase di collaudo o accertamento regolare esecuzione	13,00	Collaudatore / commissione di collaudo
---	-------	--

“Tabella per servizi e forniture”.

FASI	%	soggetti	
Programmazione della spesa	4,00	Ufficio programmazione	
Funzioni del Responsabile Unico del procedimento	16,00 Qualora il RUP assommi altre funzioni max 8,00%	Rup e collaboratori	
Verifica progetti	9,00	Verificatore e assistenti	
preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti	9,00	Stazione Unica Appaltante – Direzione Sistemi Informativi - Ragioneria	
Ufficio Direttore Esecuzione	48,00	Direttore esecuzione e collaboratori	
Fase di accertamento regolare esecuzione	14,00	Rup (max 5% -)	Direttore esecuzione (Max 9%)

Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale della Direzione o Direzioni interessate sono ripartiti tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

Se il RUP o un altro dipendente assume più ruoli fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, o non si avvale di collaboratori, a esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Qualora il processo si arresti per scelte o ragioni non dipendenti dalla responsabilità della struttura interessata, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

#### Art. 5 Incentivi per attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante per conto di altri enti o società

Secondo quanto previsto dell'art. 113, comma 5, del Codice, per le funzioni svolte dal personale del Servizio Stazione Unica Appaltante nell'espletamento delle procedure di realizzazione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla Stazione unica appaltante, una somma non superiore al 25% delle percentuali stabilite dai commi 2 e 4 dell'art. 2 del presente regolamento.

L'80% di tale somma è destinata al personale del Servizio Stazione unica appaltante; i componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile, tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Il dirigente responsabile del Servizio Stazione unica appaltante liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara.

## Art. 6 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo.

Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dagli artt.3 bis e 8 del presente regolamento .

Il responsabile di struttura e il responsabile del procedimento, certificato l'impegno effettivo di lavoro dei singoli dipendenti e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, trasmettono alla Direzione del personale i dati necessari per la liquidazione.

La liquidazione dei compensi avviene con cadenze annuali secondo quanto stabilito dall'art. 9.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo percentuale stabilito dalla norma rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi. Per trattamento annuo lordo s'intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a:

- prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate totalmente o parzialmente a soggetti esterni incrementano per intero e in modo proporzionale il fondo. Nel caso in cui una attività/fase venga svolta parzialmente da un dipendente, il cui svolgimento è certificato secondo il comma 3, l'incentivo di suddetta attività/fase sarà ridotto delle seguenti percentuali:
- riduzione quota "ufficio direzione lavori" se direttore lavori esterno: 0,40
- riduzione quota "coordinamento sicurezza in fase di esecuzione " se cse esterno: 0,40
- riduzione se collaudatore statico/tecnico amministrativo esterno:0,40
- la quota parte relativa a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, essendo lo stesso escluso ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice dalla ripartizione dell'incentivo, incrementano per una quota pari al 80% e in modo proporzionale alle funzioni tecniche svolte il fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche. Se il RUP è dirigente, pertanto non beneficia dell'incentivo, la quota parte può essere da questi ripartita tra i dipendenti dei gruppi di lavoro fino ad un massimo dell'8% ovvero, in caso di assenza di collaboratori, dev' essere destinata al fondo per l'innovazione.

## Art. 7 Fondo per l'innovazione.

1. Il 20% del Fondo di cui all'art. 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, o dalla quota parte vincolata in caso di cofinanziamenti, è destinato all'innovazione e in particolare per le seguenti attività e beni:

- a) acquisto di strumentazioni , quali ad esempio hardware e attrezzature informatiche (plotter, computer, tablet, pc portatili, strumenti di rilievo, calcoli e misurazione ecc.) software (licenze autocad, licenze programmi di calcolo agli elementi finiti per il calcolo strutturale e geotecnico ecc) e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture con particolare attenzione alla riqualificazione del parco autovetture e motocicli con miglioramento dell'efficienza energetica e abbattimento emissioni inquinanti;
- c) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d) per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#);

e) per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. La competenza per l'adozione dei relativi provvedimenti di ripartizione delle risorse sono in capo alla Direzione Generale e sono normalmente delegate ai Coordinatori di Area o ai Direttori.

#### Art. 8 Penalità per errori e ritardi.

1. Sulla base dei tempi di esecuzione dei servizi o forniture, riportati sui singoli contratti, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) ritardi fino al 10% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: nessuna riduzione;
- b) ritardi dal 10% al 20% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 20% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a);
- c) ritardi dal 20% al 30% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 30% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- d) ritardi dal 30% al 40% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari al 40% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) ritardi dal 40% al 50% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari al 50% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d);

2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera, lavoro, servizio o fornitura, depurato dal ribasso d'asta offerto, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;
- b) incremento dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 20%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);
- c) incremento dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 30%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- d) incremento dei costi dal 30% al 40%: riduzione dell'incentivo pari al 40%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) incremento dei costi dal 40% al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d).

3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi, sono applicate le seguenti riduzioni, in quanto compatibili con il disposto dell'art. 3 bis:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;
- b) incremento dei tempi e dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 24%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);
- c) incremento dei tempi e dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 31%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- d) incremento dei tempi e dei costi dal 30% al 40%: riduzione dell'incentivo pari al 44%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) incremento dei tempi e dei costi dal 40% al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d).

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti possono essere disapplicate, su richiesta del R.U.P. e del Dirigente preposto, mediante esaustiva relazione, solo con provvedimento motivato del Direttore, in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile all'attività del personale; sono in ogni caso disapplicate le riduzioni di cui al comma 1, qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.

5. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1 e 3, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

7. Qualora le singole attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 1 o con gravi errori che abbiano comportato la necessità di varianti o incrementi di spesa in percentuale superiore al 50%, l'incentivo non verrà corrisposto nei confronti del responsabile del ritardo o dell'errore. In questo caso, il direttore o il dirigente responsabile, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti.

8. Nei casi contemplati dal presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto in modo indebito.

#### Art. 9 Liquidazione dell'incentivo.

1. Gli emolumenti a titolo di incentivo eventualmente percepiti dal singolo dipendente direttamente da altre amministrazioni devono essere comunicati dal dipendente medesimo alla Direzione competente in materia di gestione del personale entro 15 giorni dall'avvenuta liquidazione.

2. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;

3. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale il R.U.P. può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture. Relativamente agli appalti pluriennali per le fasi di "programmazione della spesa" e "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti" relative agli appalti di lavori e per le fasi di "programmazione della spesa", "verifica progetti" e "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti" relative agli appalti di servizi e forniture, di cui alle tabelle dell'art. 4 del presente Regolamento, la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo potrà essere effettuata all'avvenuta stipula del contratto d'appalto.

4. Nel caso di accordi quadro, l'erogazione delle quote di incentivo relative a "programmazione della spesa" e "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti" per gli accordi quadro di lavori e le quote relative a "programmazione della spesa", "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti" e "verifica progetti" per quelli di servizi e forniture, potranno essere ripartite e liquidate all'avvenuta stipula del contratto d'appalto, sulla base dell'importo della prima annualità finanziata. Le altre fasi/attività di cui alle tabelle dell'art. 4 verranno di volta in volta ripartite e liquidate all'approvazione di tutti i certificati di regolare esecuzione (ovvero collaudi ove previsti) relativi a alla singola annualità finanziata.

5. La liquidazione dell'incentivo relativo ad opere e lavori è effettuata utilizzando un foglio di calcolo, integrato con il prospetto indicante i singoli soggetti percettori con le relative quote di spettanza. La liquidazione dell'incentivo per servizi e forniture è effettuata utilizzando un foglio di calcolo, anch'esso integrato da prospetto riportante i singoli soggetti percettori con le relative quote di spettanza.

#### Art. 10 Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

1. I provvedimenti di liquidazione, prima dell'ordinazione del pagamento, devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale svolge a tal riguardo l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, potendo anche esprimere indicazioni inerenti la necessità di riforma degli atti esaminati.

2. Qualora il Collegio non si pronunci entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti si può procedere alle fasi di pagamento.

3. Contestualmente alla trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti del provvedimento di liquidazione di cui al punto 1 del presente articolo, sarà necessario rendere noto l'avvio delle procedure per l'attribuzione dell'incentivo mediante pubblicazione sulla intranet del Comune di Genova, specificando oggetto della

procedura, Responsabile di Procedimento, e tempistica entro la quale sarà possibile chiedere chiarimenti, in modo che chiunque ritenga di avere diritto a informazioni e/o delucidazioni in merito alla procedura, potrà contattare il responsabile di procedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione; entro i successivi 5 giorni lo stesso avente diritto presentare eventuali osservazioni mediante mail direttamente al responsabile di procedimento e per conoscenza al direttore. Trascorsi gli anzidetti periodi senza alcuna osservazione l'incentivo sarà posto in liquidazione.

#### Art. 11 Informazione e confronto.

1.L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del [Garante per la protezione dei dati personali](#) del 18 luglio 2013, n. 358 e con gli importi destinati al fondo per l'innovazione e relative dettagliate destinazioni di spesa.

2.Si prevede una verifica del presente Regolamento, a seguito della prima applicazione, al fine di apportare le eventuali migliorie che si rendessero necessarie.

#### Art. 12 Entrata in vigore

1 Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti i servizi e le forniture per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 01.01.2018 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati successivamente al 01.01.2018 ed ai lavori per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati nel periodo successivo al 19.04.2016 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati successivamente al 19.04.2016 .

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 bis si applicano a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 13 Disposizioni Finali e Transitorie

1. Per il periodo antecedente al 31.12.2018 gli incentivi potranno essere liquidati nei limiti di quanto accantonato nei rispettivi quadri economici.

2. Qualora in esito alle risultanze delle Autorità competenti e/o ad eventuali pronunce giurisprudenziali definitive si evidenziasse una diversa data di applicazione del predetto regolamento rispetto a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, l'Amministrazione procederà ad adeguare la disposizione regolamentare di cui sopra e a darvi applicazione.